



COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

N°2 Reg. delib.	Ufficio competente LAVORI PUBBLICI
--------------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	adozione variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17 redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana.
---------	---

Oggi **ventitre 23-06-2020** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** alle ore **21:14**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PIGAIANI NATALE	Presente	Peluso Cristian	Presente
Sperandio Mariella	Assente	Gulmini Massimo	Presente
Ghinatti Loredana	Presente	Bonfante Roberto	Presente
Faggion Mauro	Assente	Candian Mario	Presente
Ferrari Ilaria	Assente	Bernini Marzio	Presente
Berti Fabio	Assente		

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. PIGAIANI NATALE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

Peluso Cristian

Gulmini Massimo

Bernini Marzio

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO	adozione variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17 redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana.
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Architetto De Battisti che fornisce spiegazioni quanto al contenuto della variante al P.A.T. che si intende proporre.

L'Architetto De Battisti specifica che tale variante si rende necessaria per uniformare il P.A.T. al contenuto della L. Reg. 14/2017: senza l'adeguamento al P.A.T. non si può redigere un piano degli interventi; evidenzia dunque che gli elaborati si sostanziano in una tavola nella quale sono identificati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, oltre ai quali è possibile edificare entro i limiti previsti dalla Regione Veneto nella legge regionale. Il Consigliere Gulmini ringrazia l'Architetto per l'intervento.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Giacciano con Baruchella è dotato di PAT (Piano assetto del territorio) approvato in Conferenza di Servizi congiunta tra Comune, Provincia e Regione il 25.06.2015 e ratificato dalla Regione Veneto. La Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 396 in data 28.03.2017 è stata pubblicata il 18.04.2017 nel Bollettino Ufficiale della Regionale n.38;

A seguito dell'approvazione del P.A.T., il previgente P.R.G. è divenuto Primo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 48 c. 5 della L.R. n. 11/2004, per le parti non in contrasto con il P.A.T.;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12.07.2018 esecutiva, è stata approvata la prima variante al Primo Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 472015 art. 7 (varianti verdi);

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

VISTA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;

DATO ATTO che succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata regolarmente trasmessa alla Regione Veneto;

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 143 del 10.06.2020 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Lino De Battisti di Montagnana, tra l'altro, per la redazione della variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17;

VISTO che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

VISTO che con suddetto provvedimento sono stati assegnati al Comune di Giacciano con Baruchella 6,79 Ha, come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050;

DATO ATTO che suddetto parametro porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 (vd art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017);

VISTO l'articolo 13 c. 10 della citata legge regionale n. 14/2017, che testualmente recita:

“10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”

DATO ATTO che con la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 49. detto adempimento di adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 è stato prorogato al 30 settembre 2020 ;

VISTO che il professionista ha provveduto a redigere la variante P.A.T., secondo le indicazioni impartite all'Amministrazione e a depositarne copia a prot. 2966 del 10.06.2020;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito dettagliati:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;

Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;

Allegato C Relazione Tecnica;

Allegato D NTA PATI stralcio

Allegato E Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato .shp e gli elaborati di variante in formato .pdf.

VISTO l'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione”.

ACCERTATA la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata LR 14/17, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Altissimo dalla DGRV 668/18;

CONSIDERATO che il Comune di Giacciano con Baruchella, come sopracitato è dotato di PAT, per tale motivazione vengono modificate le NTA del PAT, introducendo l'art. 51 bis che norma il quantitativo massimo di consumo di suolo fruibile.

Precisamente viene introdotto l'art. 51 bis delle NTA del PAT: "**Limite quantitativo di consumo di suolo ed adeguamento alla L.R. 14/2017**".

disciplina di riferimento:

-legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», Art. 2, comma 1, lett. c).

-DGR n. 668 del 15 maggio 2018, "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

-Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017".

contenuti e finalità:

Il PAT, determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo e in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), L.R. 14/2017 deliberato con DGR 668/2018, fissa detto limite in 6,79 ettari per il Comune di Giacciano con Baruchella.

DIRETTIVE

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;

b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 6,79 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'allegato alle presenti norme denominato "Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, L.R. 14/2017", in scala 1:10.000.

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14;

VISTA la DGR n. 668/2018;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c. 1 dello stesso;

Consiglieri presenti e votanti n. 7;

Con voti favorevoli n. 7 e quindi all'unanimità

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta.

2. Di adottare la variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17, redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana, composta dai seguenti elaborati:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;

Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;

Allegato C Relazione Tecnica;

Allegato D stralcio NTA PATI stralcio;

Allegato E Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato .shp e gli elaborati di variante in formato .pdf.

3. Di disporre che entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT sia depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Successivamente con voti favorevoli n. 7 e quindi all'unanimità, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	adozione variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17 redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
PIGAIANI NATALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.